

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1874)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(FANFANI)

dal **Ministro degli Affari Esteri**

(SEGNI)

dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

dal **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

dal **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

dal **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(BOSCO)

dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(ZACCAGNINI)

dal **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(COLOMBO)

dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RUMOR)

dal **Ministro della Marina Mercantile**

(JERVOLINO)

dal **Ministro della Sanità**

(GIARDINA)

dal **Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

(FOLCHI)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GENNAIO 1962

Attribuzione di un assegno giornaliero
a favore del personale operaio dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, la recente legge 8 novembre 1961, n. 1162, concernente la perequazione del trattamento accessorio del personale dei Ministeri finanziari e della Corte dei conti, ha istituito, con effetto dal 1° ottobre 1961, un assegno mensile lordo, non pensionabile, a favore degli impiegati civili di ruolo e non di ruolo e degli operai permanenti in servizio presso le Amministrazioni suddette.

Detto assegno, che riveste i caratteri di generalità e di continuità, raggiunge sostanzialmente le finalità perseguite dai premi mensili di operosità ovvero dal premio di incremento industriale attribuiti, in virtù di speciali disposizioni legislative, al personale — compreso quello salariato — delle Amministrazioni autonome dello Stato (Ferrovie, Poste, Monopoli, A.N.A.S.).

L'evidente sperequazione di trattamento economico venutasi a determinare fra il personale operaio delle Amministrazioni suddette e quello di altri numerosi Ministeri (primo fra tutti quello in servizio presso le Amministrazioni militari) ha reso e rende necessaria la istituzione di un assegno avente analoghe caratteristiche, al fine di porre sul medesimo piano giuridico ed economico tutti gli operai in servizio presso le varie Amministrazioni dello Stato.

L'unito disegno di legge, che a tanto provvede, si compone di sei articoli, in ordine ai quali si precisa:

Art. 1. — Istituisce un assegno giornaliero, non pensionabile, a favore degli operai dello Stato in servizio presso le Amministrazioni indicate al successivo articolo 2 ed appartenenti ai gruppi ed alle categorie salariali previsti dall'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente il nuovo stato giuridico degli operai medesimi.

Detto assegno è attribuito a decorrere dal 1° gennaio 1962 nelle misure lorde giornaliere varianti dalle lire 520 per i capi operai alle lire 385 per gli apprendisti. Con che viene assicurato un aumento di almeno lire 10.000 mensili.

Art. 2. — Indica le Amministrazioni dello Stato tenute ad attribuire l'assegno giornaliero

di cui trattasi al dipendente personale operaio. Da tale elencazione sono state omesse, per le ragioni sopra specificate, le Amministrazioni autonome e talune Amministrazioni centrali e provinciali in quanto già corrispondono benefici analoghi all'istituendo assegno, oppure, attese le peculiari esigenze dei loro servizi, non hanno personale operaio alle proprie dipendenze.

Art. 3. — In base a tale disposizione l'assegno viene corrisposto per tutte le giornate che comportano il diritto alla paga, ed è ridotto nella stessa proporzione della riduzione della paga medesima; ciò in armonia ai criteri seguiti dalle citate altre Amministrazioni per l'attribuzione di analoghi compensi.

Art. 4. — Prevede la perdita dell'assegno nei casi di passaggio in altre carriere del personale statale, salvo che l'assegno non debba essere ripristinato, anche in misura diversa, nella nuova posizione di stato.

Stabilisce inoltre il mantenimento dell'assegno previsto dalla presente legge per gli operai comunque comandati presso le Amministrazioni finanziarie, nonchè il diritto alla eccedenza dell'analogo assegno eventualmente dovuto in dipendenza di tale posizione di comando.

Art. 5. — Stabilisce la soppressione dell'assegno personale eventualmente attribuito in virtù dell'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954 n. 869, agli operai di altre Amministrazioni comunque distaccati presso i Ministeri finanziari.

L'eventuale differenza fra il predetto assegno personale e quello spettante in base alla presente legge va riassorbita per effetto degli aumenti di quest'ultimo assegno spettanti in conseguenza del passaggio in categorie salariali superiori o della nomina a capo operaio.

Art. 6. — L'onere annuo derivante dalla attuazione della presente legge è previsto in lire 10.500.000.000, cui si farà fronte con i mezzi indicati nell'articolo medesimo.

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli operai dello Stato in servizio presso le Amministrazioni indicate al successivo ar-

Gruppo:	Capi operai	(coefficiente 193)	Lire 520
1 ^a	categoria: specializzati	(» 167)	» 450
2 ^a	» : qualificati	(» 157)	» 425
3 ^a	» : comuni	(» 151)	» 410
4 ^a	» : manovali	(» 148)	» 400
5 ^a /B	» : operaie addette a lavori generici	(» 139)	» 385
6 ^a	» : apprendisti	(» 125)	» 385

Art. 2.

L'assegno giornaliero di cui al precedente articolo 1 è attribuito agli operai dello Stato addetti ai servizi centrali e periferici dei Ministeri: degli affari esteri; dell'agricoltura e delle foreste; della difesa; di grazia e giustizia; dell'industria e del commercio; dell'interno; dei lavori pubblici (esclusa la Azienda nazionale autonoma delle strade statali); della marina mercantile; della pubblica istruzione; della sanità; del turismo e dello spettacolo.

Art. 3.

L'assegno giornaliero previsto dalla presente legge spetta per tutte le giornate che comportano il diritto alla paga. Esso è ridotto nella stessa proporzione della riduzione della paga giornaliera nei casi di assenza dal lavoro, di punizione disciplinare o di altra posizione di stato che comporti la riduzione della paga medesima.

titolo della presente legge, appartenenti ai gruppi e categorie salariali previsti dall'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1962, un assegno giornaliero, non pensionabile, nella seguente misura lorda:

Non è dovuto nelle giornate in cui la presenza in servizio abbia luogo esclusivamente per il compimento di lavoro straordinario.

Art. 4.

La corresponsione dell'assegno giornaliero di cui alla presente legge cessa col passaggio in altre carriere, salvo non debba essere ripristinato nella stessa o in altra misura in relazione alla nuova posizione di stato.

Per il personale fruente dell'assegno giornaliero di cui alla presente legge che venga a trovarsi nella posizione di stato prevista dall'ultima parte del terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1961, n. 1162, l'assegno medesimo è mantenuto per intero, mentre l'analogo assegno eventualmente dovuto in dipendenza di tali posizioni di stato è corrisposto per la sola eccedenza.

Art. 5.

L'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazio-

ni è soppresso nei confronti di coloro cui è applicabile l'articolo 1 della presente legge.

Per coloro nei confronti dei quali l'assegno personale di cui al precedente comma viene soppresso, l'eventuale differenza tra la misura dell'assegno stesso goduto alla data del 31 dicembre 1961 e quella dell'assegno giornaliero di cui alla presente legge va riasorbita per effetto degli aumenti di quest'ultimo assegno per passaggio di categoria o di nomina a capo operaio.

Art. 6.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge di lire 5.250.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 10.500.000.000 per gli esercizi successivi viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento riguardante variazioni alle aliquote della ricchezza mobile categorie A e B.